



SENT. 18/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio BUCCARELLI Presidente f.f.

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58159 promosso da:

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.

80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona

del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K; pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.

GNNGPP70B57D883T; pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e

presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

Beccaria n. 29, negli uffici dell'avvocatura centrale dell'Istituto

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Pace (C.F. PCANFR72L62H224C) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, presso il suo studio sito in Reggio di Calabria alla via Sbarre Inferiori 164/c, p.e.c.: annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it,

per la riforma

della sentenza n. 166 depositata in data 6 luglio 2020 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 novembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Giannico, per l'INPS e l'avv. Domenico Marrara, su delega dell'avv. Pace, per l'appellato.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con qualifica di Ispettore Antincendi, cessato dal servizio il 1° gennaio 2019, (con 38 anni d'anzianità di servizio e 15 anni e 5 mesi al 31.12.1995), titolare di pensione ordinaria diretta liquidata con il sistema misto.

2.Nello specifico, il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto del

ricorrente ad ottenere, dal momento del collocamento in quiescenza, la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, oltre oneri accessori sulle somme arretrate, da calcolare nei termini puntualmente indicati in sentenza.

Il giudice di prime cure ha affermato che, pur essendo il Corpo dei Vigili del Fuoco inquadrato nell'ambito dell'ordinamento civile, l'art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, collocato nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") – Capo II ("Personale militare"), prevede *expressis verbis* che vi siano applicabili le più favorevoli disposizioni in materia pensionistica dettate per il personale militare. Ha quindi ritenuto che il ricorrente rientri, ai sensi del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, in quella categoria di lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, per i quali è applicabile il sistema misto. Nello specifico l'INPS, nel determinare l'aliquota di rendimento per le parti A e B, dovrà applicare il comma 1 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, facendo riferimento a quella del 44% prevista in via generale per i militari.

3. Avverso la sentenza l'INPS ha interposto appello con atto notificato il 1° febbraio 2021, deducendo ***"Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 1, comma 2, della legge n. 469 del 1961, della legge n. 225 del 1992, d.lgs. n. 139 del 2006, d.lgs. 19 agosto***

2016, n. 177, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127'.

In primo luogo, l'INPS si duole dell'applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 in favore di un soggetto non appartenente ad un Corpo militare risultando i Vigili del Fuoco un corpo ad ordinamento civile.

Né varrebbe in senso contrario il richiamo, per contro operato dal primo giudice, all'art. 61 D.P.R. n. 1092/73, in quanto tale norma sarebbe incompatibile con il nuovo assetto delle carriere dei Vigili del fuoco (quale risultante dalle modifiche normative puntualmente richiamate nel gravame), dovendo tale norma ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa specifica degli anni successivi al 2000, nella quale non vi sarebbe alcun riferimento alla pensione come calcolata per i militari.

Richiamando il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 e il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 esclude che le norme richiamate prevedano l'equiparazione del Corpo dei VVF con le Forze di Polizia e con le Forze Armate. Ne discenderebbe che l'odierno appellato non potrebbe essere qualificato come "militare" ai fini e per gli effetti dell'art. 54, contrariamente a quanto "*semplisticamente*" statuito dal Giudice di primo grado.

Emergerebbe anche un altro profilo di censura, in relazione all'applicazione dell'art. 54, c. 1 d.P.R. n. 1092/1973, in quanto, anche ove al OMISSIS potesse attribuirsi la qualifica di militare, la sentenza si porrebbe in contrasto con la decisione resa sulla norma in parola, ai sensi della stessa sentenza delle Sezioni Riunite n.

1/2021/QM. Non sussisterebbero i requisiti necessari per l'aliquota in discorso in quanto la cessazione dal servizio dell'appellato sarebbe avvenuta quando controparte aveva maturato un'anzianità superiore a venti anni. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza di prime cure con il rigetto della pretesa al ricalcolo pensionistico.

4. Con memoria in data 2 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il signor OMISSIS invocando la piena applicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 61 D.P.R. n. 1092/73, senza che ciò comporti l'equiparazione del proprio stato giuridico a quello riservato ai militari. Ha richiamato la circolare INPDAP n 40 del 13 settembre 2005, riguardante la gestione dei trattamenti pensionistici degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'assimilazione del trattamento pensionistico a quello dei militari non deriverebbe solo per l'appartenenza del ricorrente al Corpo dei Vigili del Fuoco ma anche per essere lo stesso Capo Reparto del medesimo Corpo, come tale rientrante nella categoria di VF. C.S., capo squadra, C.R. capo reparto, previste dall'art. 61, c. 3 del d.P.R. n. 1092/1973, a cui si applicano le disposizioni riservate ai militari, secondo le corrispondenti categorie.

Ha, inoltre, richiamato le decisioni nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM delle Sezioni riunite di questa Corte sulla corretta applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Ha, in conclusione, chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della decisione gravata.

In via subordinata, ha chiesto l'applicazione delle suddette decisioni delle Sezioni riunite di questa Corte.

5. All'esito dell'udienza pubblica del 18 maggio 2023 la Sezione ha pronunciato l'ordinanza n. 16/2023 con la quale è stato disposto che le parti fornissero ogni elemento documentale utile a comprovare la qualifica di appartenenza del signor OMISSIS nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

6. Con memoria in data 3 agosto 2023 il signor OMISSIS ha depositato il Foglio matricolare rilasciato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa civile con cui si attesta la carriera professionale con relative qualifiche dell'appellato dando atto che il medesimo, all'atto della messa in quiescenza, ricopriva all'interno del settore *“personale tecnico-operativo”* il *“ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori”*, con la qualifica di *“Ispettore Antincendi”*.

Ha richiamato la circolare INPS n. 68 del 14 giugno 2022 secondo la quale *“al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco...nei cui confronti l'art. 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l'applicazione della norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995”*. Sulla base delle richiamate premesse e tenuto conto dell'appartenenza del OMISSIS al settore tecnico operativo (già capo

reparto), ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate nelle memorie di costituzione.

7. Con note di udienza in data 23 ottobre 2023 l'INPS ha depositato la determina di liquidazione della pensione, osservando trattarsi dell'unico documento in possesso dello stesso istituto dove si rinvenga la qualifica di appartenenza del OMISSIS. Ha osservato, in proposito, che nel testo del provvedimento risulta riportata la "*qualifica alla cessazione*" di "*ispettore antincendi*". Si è quindi rimesso alla valutazione della Sezione in ordine all'efficacia probatoria del documento, in relazione alla circostanza indicata.

8. All'udienza in data odierna gli avvocati hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.

L'avv. Giannico, per l'INPS e l'avv. Domenico Marrara, su delega dell'avv. Pace, si sono riportati alle considerazioni e alle richieste formulate nei rispettivi atti.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 17 n.d.a. al codice di giustizia contabile il Collegio richiama i numerosi precedenti conformi delle Sezioni di appello in ordine a fattispecie sovrapponibili, riferibili ad ex appartenenti ai ruoli tecnici- operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, condividendone le esaustive motivazioni (*ex plurimis* Sez. II n. 200 del 14 luglio 2023; n. 72 del 27 marzo 2023;

nn. 13, 14, 72 e 101 del 2023, 624/2022, 532/2022, 501/2022, 389/2021; Sez. I app., n. 91/2022; Sez. III app., n. 85/2022 e n. 280/2021).

Risulta infatti documentalmente accertata, all'esito dell'istruttoria, la riconducibilità della qualifica del OMISSIS alla summenzionata categoria, con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali consolidatisi nella giurisprudenza contabile.

Avuto riguardo alla pretesa inestensibilità della disciplina dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973 agli ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato osservato, che *“il titolo III del d.P.R. n. 1092 del 1973 è dedicato al trattamento di quiescenza normale e contiene sia la disciplina applicabile al personale civile (Capo I) che quella applicabile a quello militare (Capo II).*

All'interno di quest'ultimo Capo, l'art. 61 è dedicato ai “Servizi antincendi e corpo forestale” e prevede che “Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali” (comma 1) e che (comma 3) “Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52”.

In precedenza, la legge 13 maggio 1961, n. 469, (recante Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei

sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) aveva stabilito che “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali” (art. 9).

La norma è stata abrogata e sostituita dall’art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 299, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127) che ha ribadito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco “è una struttura dello Stato ad ordinamento civile”.

Nel decreto legislativo n. 139 del 2006 è confluita la disciplina normativa inerente all’organizzazione, ai compiti ed al funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco e all’articolo 35 sono state individuate esplicitamente le norme precedenti che sono state abrogate perché superate o, comunque, riprese nel nuovo testo normativo, fra le quali non vi è l’art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell’ambito della riorganizzazione dell’ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, finalizzata ad adeguare il regime di impiego sia alla natura di Corpo civile che alla nuova regolamentazione dell’impiego alla dipendenza da Amministrazioni pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”).

La nuova disciplina ha previsto l’istituzione dei ruoli del personale, fra i quali è stato individuato quello “dei capi squadra e dei capi reparto”

(art.1, comma 1, lett. b), articolato in tre qualifiche (capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto: art. 10, comma 1) nelle quali è confluito il personale già in servizio e inquadrato nella precedente carriera con qualifiche aventi la stessa denominazione (art. 246).

Nel momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3, del citato art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la natura civile del Corpo civile dei vigili del fuoco e, quindi, il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione (personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). La formulazione letterale dell'art. 61 indica, quindi, che ai capi squadra e ai capi reparto dei vigili del fuoco, appartenenti alla precedente carriera direttiva e confluiti nel nuovo inquadramento previsto dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si applica l'intera disciplina del Capo II e, quindi, anche l'art. 54.

Peraltro, in proposito, si può osservare, ulteriormente, che l'art. 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ha espressamente abrogato numerose disposizioni precedenti che, in vario modo, disciplinavano l'organizzazione e lo statuto giuridico dei vigili del fuoco.

Fra le disposizioni abrogate non vi è l'art. 61 del dpr n. 1092 del 1973 che, quindi, è da considerare vigente, nei termini precisati sopra. Priva di fondamento è la tesi proposta dall'Ente previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell'art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto

della formulazione letterale dell'art. 61, co. 3, e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno “;”), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia esteso l'intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco. In conclusione, si deve ritenere che nonostante la natura civile del Corpo, in favore dei soggetti che hanno iniziato la loro attività con inquadramento nelle ex carriere dei capi squadra e dei capi reparto, confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n.1092” (così testualmente, Corte conti, Sez. II, 27 gennaio 2023, n. 13).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 può sicuramente trovare applicazione, nei termini e limiti di seguito meglio esposti, nei confronti dell'odierno appellato, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Riguardo all'ulteriore profilo di impugnazione, con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31

dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento.

Successivamente, l'Organo nomofilattico, con la decisione n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, ha esteso il medesimo principio in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni.

Con riguardo alla fattispecie in esame, riferita all'ex appartenente al Corpo dei vigili del Fuoco cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità utile superiore a 15 anni, l'accoglimento del già menzionato principio di diritto comporta l'accoglimento parziale dell'appello proposto dall'Inps, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto dell'appellato alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44 per cento per ogni anno utile.

L'accoglimento solo parziale dell'appello e la circostanza della definizione del predetto orientamento nomofilattico in pendenza del gravame giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto di OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44 per cento, fermi restando gli accessori di legge nei termini di cui alla sentenza impugnata.

Compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Antonio Buccarelli)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 19 GENNAIO 2024

P. Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della

Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,
l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente f.f.

(Antonio Buccarelli)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 19 GENNAIO 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 19 GENNAIO 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani